

Associazione esente da imposta di Bollo e di Registro ai sensi dell'art. 8 della Legge quadro sul volontariato n° 266 del 1/08/1991

“ANIPi Italia ONLUS – Federazione Italiana Patologie Ipofisarie”

## STATUTO

### **1. Denominazione, sede durata**

Ai sensi della legge 11 Agosto 1991 n.266/91 e successive e delle leggi regionali, si costituisce la Federazione delle Associazioni ANIPi Regionali ONLUS denominata “ANIPi Italia ONLUS – Federazione Italiana Patologie Ipofisarie” con sede in Bagni a Ripoli (Fi) Via Vacciano, 60  
La presente organizzazione ha durata illimitata.

### **2. Scopi e finalità**

- 2.1 La federazione non ha fini di lucro, è apartitica e aconfessionale, ha struttura e contenuti democratici a base elettiva e si ispira a principi di trasparenza amministrativa
- 2.2 La Federazione persegue il fine della solidarietà sociale, umana, civile e culturale
- 2.3 Opera su tutto il territorio nazionale
- 2.4 E' collegamento tra le singole associazioni per il raggiungimento delle loro finalità statutarie
- 2.5 Ha compito di promuovere e coordinare progetti di rilevanza nazionale proposti dalle singole associazioni ai fini di realizzare, con uniformità di intenti, attività e strutture su tutto il territorio nazionale
- 2.6 Promuovere la costituzione di Associazioni nelle Regioni in cui siano assenti anche con delega ad altra Associazione vicina
- 2.7 Non può intervenire in alcun modo nell'attività delle singole associazioni che sono autonome ed indipendenti e svolgono la loro attività sul territorio

- 2.8 Si costituisce, come soggetto unitario, nei confronti delle istituzioni statali per innovare normative inerenti alle patologie ipofisarie e realizzare l'attuazione e/o la modifica di normative vigenti
- 2.9 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dalla Federazione tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti
- 2.10 L'attività degli aderenti non può essere retribuita nemmeno da diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dalla Federazione le spese vive sostenute per l'attività prestata previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci

### **3. Risorse economiche**

- 3.1 Il finanziamento per l'ordinaria amministrazione è garantito dalle associazioni federate, il cui ammontare è stabilito dall'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio annuale in funzione del programma dei lavori e dei singoli bilanci. L'onere è ripartito in funzione del numero dei soci paganti da concordarsi anno per anno
- 3.2 Per iniziative di rilevanza nazionale la Federazione potrà richiedere contributi a terzi
- 3.3 La federazione può trarre le sue risorse economiche anche da:
- 3.3.1 Contributi delle Associazioni aderenti
  - 3.3.2 Contributi privati
  - 3.3.3 Contributi dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche
  - 3.3.4 Donazioni e lasciti testamentari
  - 3.3.5 Rimborsi derivanti da convenzioni
  - 3.3.6 Entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali

### **4. Esercizio Sociale**

L'esercizio sociale ha inizio il 1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno

### **5. Membri della Federazione**

Possono essere membri della Federazione sole ed unicamente le Associazioni che operano nel settore delle patologie ipofisarie e che siano regolarmente iscritte nei Registri del Volontariato previsti dalle leggi vigenti e quindi ONLUS di diritto, ammesse con la procedura prevista dall'art.7

## **6. Esclusività territoriale, marchio e logo**

6.1 Ogni Regione, sia a statuto ordinario sia speciale, è rappresentata da una sola Associazione regionale regolarmente iscritta nel Registro del volontariato

6.2 Il nome distintivo di ogni Associazione sarà

6.3 Può adottare il marchio col Gabbiano librato in volo

## **7. Criteri di ammissione**

7.1 Sono ammesse come soci le Associazioni che rispondano alle dell'art.5 la cui domanda scritta è accolta dalla maggioranza semplice dei membri del Comitato Direttivo

7.2 Il Comitato Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea (Art.11.9.3)

7.3 Adottano il modello di Statuto proposto dalla Federazione adattandolo alle specifiche esigenze di ogni Regione e perseguono i principi informativi della solidarietà umana e l'assistenza ai portatori di patologie ipofisarie

7.4 Le Associazioni regionali, con ancora riconosciute dalla rispettive Regioni, che abbiano presentato domanda di ammissione corredata delle documentazione richiesta, possono assistere senza diritto di voto alle sessioni dell'Assemblea dei Soci, tranne quelle che abbiano all'OdG le votazioni per l'ammissioni di nuovi soci.

## **8. Criteri di esclusione dei soci**

Le Associazioni decadono dalla Federazione per:

8.1 Dimissioni volontarie

8.2 Perdita dei requisiti di ammissione

8.3 Scioglimento, cessazione, estinzione

8.4 Espulsione, determinata da:

8.4.1 Comportamento incompatibile con le finalità della Federazione

8.4.2 Mancato adempimento agli obblighi statuari di versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito delle autorità federali

## **9. Doveri e diritti degli associati**

Tutte le Associazioni federate hanno gli stessi diritti ed hanno il dovere di verificare che la Federazione svolga la sua attività per il perseguimento degli scopi statuari, che gli organi sociali operino nell'ambito dei loro poteri, che il fondo comune sia amministrato secondo quanto disposto e con la diligenza del buon padre di famiglia

9.1 Doveri

9.1.1 Osservare il presente Statuto

9.1.2 Mantenere sempre un comportamento degno nei riguardi della Federazione

9.1.3 Partecipare alle riunioni degli organi associativi

9.1.4 Versare gli importi stabiliti per il finanziamento della Federazione

9.1.5 Concordare con il Comitato Direttivo eventuali iniziative intraprese in collaborazione con altre Regioni sia per il contenuto che per il reperimento delle risorse necessarie

9.2 Diritti

9.2.1 Partecipare alle riunioni collegiali

9.2.2 Esercitare il diritto di voto

9.2.3 Accedere alle cariche associative

9.2.4 Proporre programmi e progetti indirizzati al raggiungimento delle finalità statuarie

## **10. Organi della Federazione**

10.1 L'Assemblea dei Soci

10.2 Il Comitato direttivo

10.3 Il Presidente

## **11. L'Assemblea dei Soci**

11.1 E' composta dal Presidente e dal Vicepresidente e da tre membri di ogni Associazione, con pienezza di voti, il voto può essere espresso diretto o con delega

11.2 E' presieduta dal Presidente del Comitato direttivo, in caso di suo impedimento dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal socio più anziano d'età

11.3 E' convocata dal Presidente del Comitato Direttivo per sua iniziativa o, su richiesta motivata, anche di uno solo Socio e in località da concordarsi tra i soci, indicando l'OdG e con un preavviso di almeno 15 giorni per l'ordinaria ed un minimo di tre per la straordinaria. In mancanza di accordo sulla località della riunione la stessa sarà tenuta nella località di residenza del Presidente in carica

11.4 L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno entro il 31 Marzo per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso

11.5 L'Assemblea Straordinaria si riunisce quando se ne ravvisi la necessità

11.6 Validità delle Assemblee

11.6.1 In prima convocazione sono regolarmente costituite con la presenza di metà più uno dei soci

11.6.2 In seconda con qualunque numero di soci

11.7 Deleghe

11.7.1 I Rappresentanti, impediti a partecipare, possono conferire delega

11.7.2 La "delega" è conferita esclusivamente ad un socio della propria Associazione regionale che può essere portatore di due deleghe

11.8 Votazione a mezzo posta

11.8.1 Previa verifica della validità, è ammessa solo quando è esplicitamente indicata nella convocazione

- 11.8.2 Si esercita mediante scheda anonima con l'oggetto della votazione indicato nell'Ordine del giorno
- 11.8.3 Va spedita, a mezzo raccomandata, al Presidente in carica, in doppia busta sigillata di cui quella contenente la scheda anonima
- 11.8.4 E' valida se ricevuta entro le ore 12 del giorno antecedente la votazione
- 11.8.5 La busta sarà aperta e la scheda scrutinata in Assemblea alla presenza dei convenuti prima delle conclusioni delle operazioni di voto

#### 11.9 Compiti dell'Assemblea Ordinaria

- 11.9.1 Approvazioni bilanci
- 11.9.2 Indirizzo attività sociale
- 11.9.3 Stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- 11.9.4 Delibera l'esclusione dei soci della federazione
- 11.9.5 Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati
- 11.9.6 Controllo attività del Comitato Direttivo e del Presidente

## **12. Comitato Direttivo (CD)**

- 12.1 E' l'organo di governo della Federazione
- 12.2 Al Comitato direttivo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione
- 12.3 E' composto da 5 (cinque) membri che vengono eletti dall'Assemblea tra tutti i Soci di tutte le Associazioni Regionali
- 12.4 Ha durata di quattro anni
- 12.5 Nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario
- 12.6 Dispone il modus operandi per realizzare le finalità indicate nell'art.2 del presente statuto
- 12.7 Propone candidati per gli incarichi non statutari di cui, ai fini di una corretta gestione, si ravvisasse la necessità: Segretario verbalizzante, Tesoriere e Revisore dei conti, che saranno nominati dal Presidente
- 12.8 Predisporre il bilancio

- 12.9 Delibera sulle domande di nuove adesioni
- 12.10 Provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci
- 12.11 E' presieduto dal Presidente. In caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo dal socio più anziano di età
- 12.12 Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, una dei componenti il Comitato Direttivo decada dall'incarico verrà sostituito dal primo non eletto dell'Associazione del recedente
- 12.13 Il Comitato direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece, anche per decisione autonoma, il Vicepresidente lo ritenga opportuno, o quando anche un solo Consigliere per motivate ragioni ne faccia richiesta
- 12.14 Delibera con la maggioranza dei suoi membri e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti
- 12.15 I Verbali di ogni adunanza del CD, redatti a cura del Segretario o da chi ne fa le veci e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti

### **13. Il Presidente**

- 13.1 Il Presidente è il legale rappresentante della Federazione
- 13.2 Realizza i dettati del Comitato Direttivo
- 13.3 Esercita la rappresentanza della Federazione di fronte a terzi
- 13.4 Viene eletto dal Comitato direttivo a maggioranza semplice dei presenti, dura in carica quattro anni
- 13.5 Può essere rieletto
- 13.6 Decade:
  - 13.6.1 Per termine del mandato
  - 13.6.2 Per dimissioni
  - 13.6.3 Per voto di sfiducia da parte del Comitato Direttivo, su mozione motivata di un membro dello stesso o di una

Associazione Regionale. E' richiesto il voto favorevole di almeno 3 membri del Comitato direttivo

- 13.6.4 Il Presidente comunque impedito viene immediatamente surrogato dal Vicepresidente che dovrà entro 90 (novanta) giorni indire nuove elezioni per la nomina del nuovo Presidente

## **14. Gratuità delle cariche associative**

14.1 Ogni carica associativa è a titolo gratuito

14.2 Sono rimborsate unicamente le spese autorizzate che rientrano nel budget annuale

## **15. Attività editoriali**

La Federazione può promuovere e svolgere attività editoriali inerenti lo scopo sociale. La distribuzione sarà gratuita con possibilità di contribuzioni volontarie

## **16. Modifica dello Statuto**

Il presente statuto può essere modificato solo dall'Assemblea, riunita in via straordinaria, con maggioranza di 2/3 dei soci in prima convocazione o della maggioranza semplice dei convenuti, in seconda convocazione

## **17. Norma finale**

In caso di estinzione la Federazione delibererà in merito alla devoluzione del patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della L. 23 Dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

## **18. Rinvio**

Per quanto non riportato, si fa riferimento al Codice Civile ed alle altre norme di legge vigenti in materia di volontariato





AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFF. FIRENZE 1 - ATTO REGISTRATO  
IL 03 OTT, 2002 AL N° 8545  
SERIE 3 E - E S E N T E

IL DIRETTORE  
(Dr. *Ciro Maddaloni*)